

**Tribunale di Verona – Sentenza 19.4.2011
(Composizione monocratica – Giudice VACCARI)**

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano**

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione IV Civile, dott. Massimo Vaccari

Definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2009

da

X S.a.s. di CD

ATTRICE

contro

Unicredit Corporate Banking S.p.A

CONVENUTA

RILEVA

L'attrice ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Unicredit Corporate Banking per sentir dichiarare la nullità per difetto di forma scritta di un contratto di apertura di credito regolata sul conto corrente di corrispondenza n. 3009418 intrattenuto da essa con la convenuta nonché per sentir accertare il minor credito del predetto istituto nei propri confronti a seguito dell'accertamento del carattere indebito degli addebiti avvenuti nel corso del predetto rapporto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di quelli a titolo di interessi debitori in quanto superiori al tasso di legge. L'attrice sulla base delle complessive sopraindicate allegazioni ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme illecitamente percepite a titolo di ripetizione di indebito oggettivo. La Banca convenuta si è costituita ritualmente in giudizio resistendo alle domande di controparte con puntuali argomentazioni sia in fatto che in diritto.

Le domande attoree sono palesemente destituite di fondamento atteso che l'istituto di credito convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto sub. 2 e sub. 3 i contratti regolanti i rapporti menzionati dall'attrice ed essi risultano tutti sottoscritti da un soggetto che si deve ritenere essere stato il legale rappresentante di essa, cosicché il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 117 del T.U.B risulta essere stato pienamente rispettato nel caso di specie.

I predetti documenti valgono poi anche a smentire le ulteriori doglianze di parte attrice, atteso che nel contratto di conto corrente, che è stato sottoscritto in data 14 dicembre

2007, il tasso debitore e quello creditore risultano essere stati pattuiti con condizione di reciprocità e quindi nel pieno rispetto della delibera Cicr 9 febbraio 2000. Ancora nel predetto contratto è stata indicata l'entità del tasso debitore (si veda in particolare il documento di sintesi allegato al contratto, anch'esso sottoscritto dall'attrice) e pertanto anche con riguardo a tale aspetto risulta soddisfatto il requisito formale richiesto dalla legge. L'art. 13, comma 2, del contratto di conto corrente poi prevedeva lo ius variandi in favore della banca convenuta, che pertanto correttamente se ne è avvalsa. Per quanto riguarda il rilievo di parte attrice relativo al preteso superamento del tasso soglia nella determinazione compiuta dall'istituto di credito convenuto degli interessi debitori deve rilevarsi la genericità in mancanza di qualsiasi precisazione in ordine alla entità della somma di cui l'attrice sarebbe debitrice nei confronti della convenuta.

L'attrice ha anche edotto la nullità di un contratto relativo al conto anticipi su ricevute concluso con la convenuta per mancanza di causa e difetto di forma scritta senza peraltro far seguire a tale allegazione delle domande riguardanti tale rapporto.

In ogni caso il rilievo in ordine alla pretesa atipicità del predetto contratto risulta del tutto generico e incongruo, poiché da un lato presuppone l'identità tra atipicità e mancanza di causa, mentre tali nozioni sono e vanno tenute ben distinte tra loro, e dall'altro lato, mentre illustra le differenze tra il contratto di fido per smobilizzo crediti e lo sconto bancario non spiega per quale motivo il primo di tali contratti avrebbe carattere illecito. A ciò aggiungasi che l'attrice non ha precisato quale sia l'ammontare della somma che l'istituto di credito convenuto avrebbe ottenuto per effetto di quel rapporto. Tale precisazione era invece indispensabile dal momento che, proprio in ragione delle caratteristiche del contratto in esame, che presuppongono un'anticipazione da parte dell'istituto di credito in favore del correntista, il primo potrebbe anche essere titolare di crediti nei confronti del secondo.

Le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in via equitativa stante il mancato deposito di nota spese.

Inoltre l'attrice va condannata ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc, come aggiunto dalla L.69/2009, al pagamento in favore della convenuta di una somma, equitativamente determinata nella metà dell'ammontare delle spese di lite come liquidate.

Infatti una simile condanna prescinde dalla richiesta della parte vittoriosa, dovendo, soprattutto per questa ragione, riconoscersi ad essa natura sanzionatoria, mentre presuppone, ad avviso di questo Giudice, che la parte soccombente abbia agito o resistito

in giudizio con mala fede o colpa grave, ossia la sussistenza dei medesimi requisiti soggettivi di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c.

Questa infatti è l'interpretazione più convincente, anche perché costituzionalmente orientata, della norma, risultando evidente che, se si prescindesse dai predetti requisiti, il solo agire o resistere in giudizio sarebbe sufficiente a giustificare la condanna, soluzione che pare in contrasto con il parametro dell'art. 24 Cost.

Nel caso di specie la considerazione che l'attrice doveva essere a conoscenza dell'esistenza dei contratti di cui ha negato l'esistenza induce a ritenere che abbia agito con malafede, sulla base di assunti palesemente pretestuosi. Inoltre va stigmatizzato il comportamento processuale che essa ha tenuto, dopo che la convenuta aveva prontamente smentito gran parte dei predetti assunti, estrinsecatosi nel proseguire il giudizio, senza peraltro svolgere nessun argomento al fine di confutare le deduzioni e produzioni di controparte.

Non osta all'adozione della condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. la circostanza che il giudizio abbia avuto una durata contenuta atteso che l'iniziativa giudiziaria dell'attore ha avuto comunque l'effetto indiretto di sottrarre tempo e risorse alla trattazione di altri giudizi.

Peraltro la considerazione che il giudizio ha avuto una durata contenuta, pari a poco più di un anno, giustifica la determinazione della sanzione nella misura sopra indicata.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, rigetta le domande avanzate dall'attrice nei confronti della convenuta;

condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 2.800,00 di cui 700,00 per diritti, 200,00 per onorari ed il resto per spese;

visto l'art. 96 terzo comma c.p.c. condanna l'attrice a corrispondere alla convenuta l'ulteriore somma di euro 1.500,00.

Verona 19 aprile 2011

Il Giudice Unico